

COMUNE DI ALTOPIANO DELLA VIGOLANA

(Provincia di Trento)

Verbale di deliberazione N. 141

della Giunta comunale

OGGETTO: NOMINA DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE

L'anno **duemilaventicinque** addì **ventisette** del mese di **Giugno**, alle ore 08:30, nel Palazzo Comunale, formalmente convocata si è riunita la Giunta comunale.

Presenti i signori:

- | | |
|---|--------------------|
| 1 | TAMANINI ARMANDO |
| 2 | IANESELLI MAURIZIO |
| 3 | FORTI STEFANO |
| 4 | MUNERATI FRANCESCA |
| 5 | VERNUCCIO STEFANO |
| 6 | YAPO STEFANIA |

Presenze	
Presenti	Assenti
x	
x	
	AG
x	
x	
x	

Assiste il Segretario Comunale Dott. Massimo Bonetti.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, l'Ing. Tamanini Armando, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: NOMINA DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 101 di data 04.06.2020 si procedeva alla nomina della Commissione edilizia comunale (CEC), dando atto che i membri della stessa durano in carica fino alla nomina della nuova C.E.C. da parte dell'Amministrazione comunale.

Ritenuto necessario procedere alla nomina della commissione edilizia comunale nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9 della L.P. 4 agosto 2015, n. 15 il quale stabilisce che

1. I comuni istituiscono la commissione edilizia comunale (CEC), quale organo tecnico-consultivo in materia edilizia e paesaggistica. Il regolamento edilizio, fatte salve le previsioni espressamente dettate da questa legge, ne determina la composizione, le modalità di funzionamento e individua gli interventi di trasformazione edilizia e urbanistica soggetti al suo parere. La CEC esercita l'attività di consulenza tecnica in materia edilizia con particolare attenzione al tema della qualità architettonica degli interventi, verificandone la coerenza con i caratteri del contesto in cui sono collocati. La CEC, inoltre, esprime un parere obbligatorio sugli interventi assoggettati ad autorizzazione paesaggistica del sindaco ai sensi dell'articolo 64, comma 4.

2. Nel disciplinare la composizione della CEC il regolamento edilizio comunale rispetta le seguenti condizioni, in particolare:

a) il sindaco o l'assessore all'urbanistica è componente della commissione e la presiede;

b) il numero massimo dei componenti, compreso il presidente, non può superare cinque componenti nel caso di comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, sette componenti per i comuni con popolazione pari o superiore a 5.000 abitanti. Almeno un componente è tecnico esperto in materia urbanistica ed edilizia e almeno un componente è tecnico esperto in materia di tutela del paesaggio, entrambi iscritti ai relativi collegi o albi professionali;

c) non possono essere nominati componenti della commissione consiglieri o assessori comunali, fatta eccezione per gli assessori competenti in materia di urbanistica ed edilizia;

d) i comandanti del corpo dei vigili del fuoco permanente e dei corpi dei vigili del fuoco volontari o i loro sostituti, componenti di diritto delle commissioni edilizie ai sensi degli articoli 3 e 16 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24 (Servizio antincendi), non sono computati ai fini del rispetto del numero massimo previsto

dalla lettera b). Nei comuni in cui è presente una pluralità di corpi volontari si applica l'articolo 17, comma 9, della legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9 (Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento). I comandanti o i loro sostituti partecipano alle commissioni con diritto di voto anche se sono consiglieri o assessori comunali;

e) l'individuazione dei componenti diversi da quelli previsti dalle lettere a), c) e d) avviene attraverso la pubblicazione di avvisi e la valutazione comparativa delle candidature ammissibili, dando evidenza sul sito del comune delle modalità e dei criteri di selezione adottati, dei relativi fattori di ponderazione e dell'esito finale della valutazione delle candidature ammesse.

Richiamato l'art. 18 del regolamento Edilizio Comunale, così come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 d.d. 27/02/2020:

1. La Commissione Edilizia Comunale è composta da:

- a) il Sindaco o un assessore da lui delegato che presiede la Commissione;*
- b) i comandanti dei corpi dei vigili del fuoco volontari. Nei comuni in cui è presente una pluralità di corpi volontari si applica l'articolo 17, comma 9, della legge provinciale 1° luglio 2011, n. 9 (Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento). I comandanti o i loro sostituti partecipano alle commissioni con diritto di voto anche se sono consiglieri o assessori. Gli stessi non sono computati ai fini del rispetto del numero massimo previsto dalla lettera b) dell'articolo 9 della L.P. 4 agosto 2015 n. 15;*
- c) La commissione edilizia è composta da un massimo di ulteriori 5 membri eletti nominati dalla Giunta comunale previa pubblicazione di avvisi e la valutazione comparativa delle candidature ammissibili. Almeno due componenti sono tecnici esperti in materia di edilizia e tutela del paesaggio iscritti ai relativi collegi o albi professionali ed un legale esperto in materia edilizia;*
- d) Partecipa alla commissione un funzionario esperto in materia (senza diritto di voto).*

[...]

Dato atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 117 di data 22.05.2025, rettificata con deliberazione n. 123 di data 27.05.2025, veniva approvato l'avviso pubblico per la nomina della nuova Commissione Edilizia Comunale dando avvio alla procedura di raccolta delle candidature e conseguente valutazione delle stesse per l'individuazione dei componenti membri eletti.

Nell'avviso prot. n. 7615 di data 27.05.2025 sono stati indicati tra l'altro i requisiti generali per la nomina e i criteri di valutazione in base ai quali saranno valutate le candidature, rendendo noto inoltre che per la composizione della commissione si opererà in modo che le competenze e le professionalità presenti nella Commissione

Edilizia siano armonicamente equilibrate per garantire un'adeguata interdisciplinarietà.

Considerato inoltre che, come prescritto dall'art.1 della L.R. 3 maggio 2018 (Codice degli Enti Locali), comma 5 “*Nelle nomine e designazioni di rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni operanti nell'ambito del comune o della provincia, ovvero da essi dipendenti o controllati, o di componenti di commissioni, a eccezione di quelle consiliari, effettuate dagli organi comunali deve essere garantita una adeguata rappresentanza di entrambi i generi, da assicurarsi, eventualmente, nelle successive nomine o designazioni.*”

Dato atto che entro il termine dell'11 giugno 2025 previsto nell'avviso hanno inoltrato in tempo utile la propria adesione a far parte della CEC i seguenti quattro tecnici:

	nominativo	titolo	prot. n.	data prot.
1	Michele Carlin	Geol.	7894	03/05/2025
2	Daniela Gremes	Arch.	8170	09/06/2025
3	Cristiano Zattara	Arch.	8276	11/06/2025
4	Carlo Busetti	Ing.	8298	11/06/2025

Ritenuto, nel procedere alla nomina della Commissione Edilizia, di garantire un'adeguata rappresentanza di entrambi i generi, essendo l'elenco dei candidati sufficiente per consentire tale scelta;

Preso atto che, non essendovi altre candidature, non si è resa necessaria la valutazione comparativa dei curriculum e che i profili professionali delle candidature proposte garantiscono che almeno *un componente è tecnico esperto in materia urbanistica ed edilizia e almeno un componente è tecnico esperto in materia di tutela del paesaggio, entrambi iscritti ai relativi collegi o albi professionali*;

Ritenuto di poter procedere alla nomina della Commissione di cui trattasi nella composizione prevista dell'art. 18 del REC ed in ottemperanza alle disposizioni di cui alla L.P. 4 agosto 2015, n. 15.

Ritenuto che, non essendo pervenute candidature da parte di legali esperti in materia edilizia, la Commissione potrà essere composta da n. 4 membri individuati tra i sopra elencati candidati, oltre ai componenti di diritto (presidente e comandante dei VVF) come previsto dall'art. 18 del REC.

Ritenuto di formare la Commissione Edilizia Comunale garantendo una adeguata interdisciplinarietà dei componenti, nonché un'adeguata rappresentanza di entrambi i generi, nel rispetto dei principi sopra richiamati;

Ritenuto di individuare quali membri esperti in materia di edilizia e tutela del paesaggio l'arch. Cristiano Zattara e l'arch. Daniela Gremes, il geologo Michele Carlin quale membro esperto in geologia, disciplina ritenuta strategica e di primaria

importanza viste le caratteristiche del territorio comunale, l'ing. Carlo Busetti quale ulteriore membro della commissione, a garanzia dell'adeguata interdisciplinarietà interna alla Commissione;

Richiamati gli articoli 19 e 20 del D.P.Reg. 12 febbraio 2025, n. 3 recante “Determinazione della misura e disciplina dell'indennità di carica e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige nel quinquennio 2025-2030”, rispettivamente disciplina la misura massima del gettone che può essere attribuito per la partecipazione alle sedute della Commissione edilizia comunale nonché la necessità di definizione, con propria disposizione regolamentare, dei tempi minimi di partecipazione alle sedute della CEC per l'attribuzione del gettone. In particolare l'articolo 19 del Regolamento regionale disciplina il gettone di presenza per la partecipazione alle commissioni consiliari e a quelle previste da legge o regolamento e dispone quanto segue:

1. Gli enti locali possono determinare la concessione di un gettone di presenza per l'effettiva partecipazione alle sedute delle commissioni consiliari e delle commissioni previste da leggi o regolamenti in una misura non superiore al 50% di quella spettante per i componenti dei rispettivi consigli e alle medesime condizioni.

2. La partecipazione alle sedute delle commissioni indicate al comma 1 può essere remunerata sulla base di tariffe o in misura maggiorata rispetto agli ordinari gettoni di presenza quando la stessa costituisca attività professionale o prestazione di lavoro autonomo occasionale.

Ritenuto di determinare in euro 66,00 (pari al gettone di presenza spettante ad un consigliere comunale del comune di Altopiano della Vigolana), il gettone di presenza per i componenti che ne hanno diritto, in considerazione che la partecipazione da parte dei professionisti costituisce attività professionale o prestazione di lavoro autonomo occasionale, in conformità agli artt. 19, comma 2 del D.P.Reg. 12 febbraio 2025, n. 3;

Ritenuto inoltre di stabilire che l'attribuzione del gettone di presenza è subordinata all'effettiva partecipazione alle sedute, e precisamente il tempo minimo di partecipazione per l'attribuzione del gettone è fissato nella durata pari all'intera seduta a decorrere dall'ora di convocazione, rilevata dal verbale dell'adunanza, con una tolleranza di 15 minuti di ritardo o 30 minuti anticipo in uscita rilevata dal verbale della seduta medesima;

Dato atto che:

- per il Presidente trova applicazione quanto disposto dall'articolo 22 del.P.Reg. 12 febbraio 2025, n. 3, e precisamente agli amministratori ai quali è corrisposta l'indennità di carica non è dovuto alcun gettone per la partecipazione alle sedute degli organi collegiali del medesimo ente;
- il gettone non spetta nel caso di seduta andata deserta;
- spetta un unico gettone in caso di seduta protrattasi oltre la mezzanotte.

Dato atto che la nomina della Commissione Edilizia Comunale è ritenuta urgente e necessaria per garantire il corretto svolgimento e il regolare iter delle pratiche edilizie e autorizzative per cui la commissione è chiamata ad esprimere parere.

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 61 di data 19.12.2024 con la quale sono stati approvati la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025-2027 ed il Bilancio di previsione 2025-2027 completo dei relativi allegati

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 299 di data 30.12.2024 avente ad oggetto: “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi 2025 -2027 parte finanziaria (ex art. 169 del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.”;

Rilevato che, ai sensi dell’articolo 185 della Legge Regionale 3 maggio 2018, n.2, sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto:

- il responsabile dell’Area dott. Massimo Bonetti ha espresso parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica;
- il responsabile del Servizio Finanziario dott. Massimo Bonetti ha espresso parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile;

Visti:

- il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con legge regionale 03 maggio 2018 n. 02 e ss.mm;
- il combinato disposto della L.P. 18/2015 e del D. Lgs 267/2000 (Testo unico sulle leggi dell’ordinamento degli enti locali) così come modificato dal D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.;
- il vigente Regolamento di Contabilità Comunale,
- lo Statuto comunale;

Con voti favorevoli unanimi e palesi

D E L I B E R A

1. Di nominare, per quanto in premessa, la Commissione edilizia comunale (CEC) che, sulla base di quanto previsto dalla L.P. 4 agosto 2015, n. 15, e nel rispetto di quanto previsto dall’art. 18 del REC risulta composta dai signori:
 1. Ing. Armando Tamanini, Sindaco del Comune di Altopiano della Vigolana, Presidente;
 2. Arch. Daniela Gremes, con studio in Calceranica al Lago;
 3. Arch. Cristiano Zattara, con studio in Trento;
 4. Ing. Carlo Busetti, con studio in Ville d’Anaunia;

5. Dott. geol. Michele Carlin, con studio in Pergine Valsugana;
2. Di dare atto che il Comandante del corpo dei Vigili del Fuoco Volontari, individuato annualmente in applicazione l'articolo 17, comma 9, della legge provinciale 1° luglio 2011, n. 9 (Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento), è componente di diritto della commissione edilizia ai sensi degli articoli 3 e 16 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24 (Servizio antincendi) e non è computato ai fini del rispetto del numero massimo dei componenti previsto dall'art. 18 del Regolamento Edilizio.
3. Di dare atto che i suddetti membri durano in carica fino alla nomina della nuova C.E.C. da parte dell'amministrazione comunale che subentrerà a quella in carica.
4. Di determinare in euro 66,00 (pari al gettone di presenza spettante ad un consigliere comunale del comune di Altopiano della Vigolana), il gettone di presenza per i componenti che ne hanno diritto, in considerazione che la partecipazione da parte dei professionisti costituisce attività professionale o prestazione di lavoro autonomo occasionale, in conformità agli artt. 19, comma 2 del D.P.Reg. 12 febbraio 2025, n. 3;
5. Di stabilire che l'attribuzione del gettone di presenza è subordinata all'effettiva partecipazione alle sedute, e precisamente il tempo minimo di partecipazione per l'attribuzione del gettone è fissato nella durata pari all'intera seduta a decorrere dall'ora di convocazione, rilevata dal verbale dell'adunanza, con una tolleranza di 15 minuti di ritardo o 30 minuti anticipo in uscita rilevata dal verbale della seduta medesima
6. Di dare atto che nei confronti dei componenti la Commissione Edilizia di cui al precedente punto 1, non sussistono cause di ineleggibilità o incompatibilità.
7. Di dare atto che le funzioni di Segretario della commissione edilizia sono svolte dal responsabile dell'Area 2 Servizi Tecnici e del Territorio, che può delegare un funzionario dell'Area 2- Ufficio edilizia privata.
8. Di comunicare, contestualmente alla pubblicazione all'Albo Telematico, la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell'art. 183 della Legge Regionale 3 maggio 2018, n.2.

LA GIUNTA COMUNALE

Considerato che necessita dare esecuzione immediata al presente provvedimento;
Visto l'art. 183 della Legge Regionale 3 maggio 2018, n.2;
Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A

1. di dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione per motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 183 della Legge Regionale 3 maggio 2018, n.2.

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

1. opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2;
2. ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, da parte di chi vi abbia interesse, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2.7.2010 n. 104.
3. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da parte di chi vi abbia interesse per motivi di legittimità, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del DPR 24.11.1971, n. 1199.

Per gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, si richiama la tutela processuale di cui all'art. 120, comma 5, dell'allegato 1 del D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104, per effetto della quale il ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento va proposto entro 30 giorni e non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Ing. Tamanini Armando

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Massimo Bonetti

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).